

N. 05220/2015 REG.PROV.CAU.  
N. 11116/2015 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 11116 del 2015, proposto da:

[*omissis*], rappresentati e difesi dall'avv. Santina Franco, con domicilio eletto presso lo Studio Baglioni Vitale Valentina in Roma, Via Nizza, 59;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Sicilia, Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa, in persona dei rispettivi LT p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti di***

[*omissis*];

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

del decreto prot. 4937 del 24.07.15 dell'ufficio X ambito territoriale di Siracusa con cui è stata disposta la dotazione organica per la provincia di Siracusa del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, operando n. 77 accantonamenti in favore del personale esterno all'amministrazione, da assumere con contratti co.co.co.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Sicilia e di Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ad un sommario esame, il ricorso appare fornito del prescritto fumus e che al prospettato periculum è possibile ovviare disponendo la sospensione del provvedimento impugnato

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza e per l'effetto:

- a) sospende il provvedimento impugnato.
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 19 maggio 2016.

Condanna l'amministrazione al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 700,00 (settecento).

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)